



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

I Sezione CIVILE

Il Giudice dott. Raffaella Mascarino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10/02/2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 14417/2016 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. UGOLINI
ROSA, elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO RIGHI 3 40126 BOLOGNA presso il
difensore avv. UGOLINI ROSA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA -
MINISTERO INTERNO (C.F. 97862940588),

RESISTENTE

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 28 settembre 2016, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Roma notificatogli in data 26 agosto 2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale e di protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione Territoriale ha trasmesso copia del verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di audizione svoltesi dinanzi a sé, nonché note difensive.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.



All'udienza del 10 febbraio 2016, il ricorrente è comparso personalmente ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Ho lasciato il mio Paese il 28 aprile 2014.

Prima di giungere in Italia ho attraversato Mali, Burkina Faso, Niger e Libia.

Sono giunto in Italia il 4 marzo 2015. Ho presentato domanda di protezione internazionale a Bologna

Sono nato a Koubalan in Casamance. Ho vissuto anche a Dakar.

Ho frequentato la scuola per sei anni. Vivevo con mio padre, mia madre, una sorella minore e un fratello maggiore.

Nel 2006 dalla Casamance con mia madre e mia sorella abbiamo raggiunto mio padre e mio fratello che già abitavano a Dakar. Mio padre faceva l'autista. Io non lavoravo.

Quando ancora abitavo in Casamance all'incirca all'età di 13 anni ho cominciato a frequentare assiduamente mio cugino che ha circa otto anni più di me. Era venuto ad abitare da noi per aiutare mia madre che era malata.

Ho cominciato a ricevere le attenzioni sessuali di mio cugino. Siamo arrivati ad avere rapporti sessuali veri e propri. Nessuno in Casamance ha mai scoperto questo rapporto.

Quando ci siamo trasferiti a Dakar, mio cugino [REDACTED] è venuto con noi. Io e mio cugino abbiamo continuato la nostra relazione.

Mio fratello maggiore ha cominciato ad avere sospetti sul nostro conto.

Quando mio cugino usciva mi portava con sé e frequentavamo la casa di altri ragazzi omosessuali.

Nel 2010, una notte mio fratello è venuto in camera nostra (io e mio cugino dormivamo nella stessa camera) e ci ha sorpreso mentre facevamo sesso. Subito mio fratello è andato a dirlo a mio padre.

Mio padre si è arrabbiato moltissimo. Ha rispedito mio cugino in Casamance. Mi ha ordinato di cambiare le mie abitudini altrimenti mi avrebbe ammazzato.

Non riuscendo a modificare la mia natura ho continuato a frequentare i ragazzi che mi aveva presentato mio cugino.

Mi sono innamorato di un ragazzo di nome [REDACTED] che era più grande di me. Lui viveva da solo e io andavo a casa sua. Qualche volta trascorrevo anche la notte da lui, ma non abbiamo mai iniziato una convivenza.

Un giorno il figlio del proprietario della casa ha trovato me e [REDACTED] che stavamo facendo l'amore. Quel ragazzo frequentava [REDACTED] e probabilmente già sospettava che fosse gay.

Preciso che [REDACTED] aveva affittato una camera dentro l'appartamento di quelle persone.

Il ragazzo ha chiamato tutto il vicinato che è arrivato e ha cominciato a picchiarci. Hanno chiamato la polizia. Per fortuna prima dell'arrivo della polizia è passato di lì un mio amico che mi ha riconosciuto e mi ha portato via.

Mi ha portato a casa sua. Avevo ferite in tutto il corpo.

Sono rimasto a casa del mio amico per tre settimane. Poi mi ha detto che non potevo rimanere lì perché temeva che la gente credesse che anche lui era omosessuale.

È stato il mio amico ad aiutarmi economicamente a lasciare il Senegal.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese potrei essere arrestato.

Ho cercato di riprendere i contatti con la famiglia: mio padre si rifiuta di parlarmi, parlo solo con mio fratello.

In Italia vivo a Bologna [REDACTED]

Parlo già abbastanza bene l'italiano. Ho seguito vari corsi di formazione e attualmente sono stato assunto dalla Coop come muletta. Sto facendo il corso per conseguire il relativo patentino.

Da quando sono in Italia frequento un'associazione di persone omosessuali. Esibisco la tessera.

Non ho problemi a stare nel centro di accoglienza dove vivo."

Si dà atto che le dichiarazioni vengono lette in italiano in quanto il ricorrente comprende adeguatamente la lingua.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione internazionale, ritenendo non sussistente né il fondato timore di persecuzione per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra né le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria o della c.d. protezione umanitaria.

In particolare, la CT ha ritenuto non plausibili e non coerenti le dichiarazioni del ricorrente.

Il giudizio della Commissione non può essere condiviso.

A sostegno della domanda il ricorrente ha prodotto copia della tessera Arcigay (di cui ha esibito l'originale), documentazione afferente l'attività lavorativa in corso, documentazione sanitaria.

Per i rimanenti aspetti, secondo l'art. 3 comma 5 D.L.vo n. 251/2007, qualora gli assunti del ricorrente protezione internazionale non siano suffragati da prove essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene, come nella specie, che:

- a) il ricorrente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, fornendo una descrizione particolareggiata della sua storia, dei luoghi in cui ha vissuto, degli ambienti frequentati, delle modalità con cui percepì il proprio orientamento sessuale, delle violenze subite, della reazione della propria famiglia e della propria comunità alla scoperta della sua omosessualità.



certi gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea spiegazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi. Sul punto è del tutto evidente che il ricorrente non possa addurre documenti o testimonianze relativi alla persecuzione subita, il reperimento delle quali lo avrebbero esposto al rischio di persecuzione.

Le dichiarazioni del ricorrente sono apparse coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

Quanto alla coerenza, se si raffrontano le dichiarazioni rese dinanzi alla CT e quelle rese in audienza non si evidenziano contraddizioni rilevanti sicchè può ritenersi che il ricorrente abbia reso una versione costante della sua vicenda personale.

Nonostante il profilo della plausibilità e la perplessità manifestate dalla CT con il provvedimento impugnato appaiono superabili e si tiene presente che la relazione omosessuale con il cugino si era consumata in un ambiente domestico, onde è verosimile che nessuno all'esterno se ne fosse accorto. D'altro canto, quanto alle sorti del cugino dopo il suo ritorno in Casamance, il ricorrente non può riferire avendo perso ogni contatto con lui.

Quanto alla situazione del Paese d'origine, tutte le COI disponibili riferiscono che sia all'epoca in cui il ricorrente abbandonò il Senegal, sia attualmente la condizione delle persone omosessuali è motivo di persecuzione. In confronto in particolare il rapporto di Amnesty International 2015-2016, nonché il rapporto OFPRA del 24 settembre 2014, lo stratto relativo al Senegal del Country Reports U.S. Dep.2015 che danno atto sia della permanente discriminazione delle condotte omosessuali, dell'esecuzione di arresti con modalità arbitrarie da parte della polizia e di numerosi casi di pestaggio da parte della folla a danni di persone che erano percepite come appartenenti alla comunità LGTB. L'obiezione posta dalla Commissione a proposito dell'ignoranza scelta con piena dal ricorrente di lasciare il proprio Paese anziché affrontare la comunità dichiarando il suo effettivo orientamento sessuale, non tiene conto del vero e proprio ostracismo che colpisce le persone rispettate di avere un orientamento sessuale ritenuto non ortodosso.

Il richiedente è presentato in comunità di protezione internazionale appena giunto in Italia, nei rischi di sfruttati il richiedente è in genere attendibile. In effetti, come emerge dall'analisi di tutti i report, negli ultimi anni in Senegal si è assistito ad una maggiore diffusione dell'islam radicale e dell'atteggiamento omofobo che lo accompagna. Tali fonti riferiscono che sulla base di semplici sospetti o relazioni si possono incorrere in condanne pesanti sia a pene detentive sia a pene pecuniarie.

- o) il rischio di essere in caso di rientro nel Paese d'origine sarebbe esposto al concreto rischio di persecuzione o annichinazione sotto ogni profilo;
- o) il diritto, sotto l'aspetto strettamente giuridico, dell'art. 319 c.p. senegalese punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con ammenda da 100.000 a 1.500.000 franchi chiunque commette un'offesa al pudore o contro l'onore di un individuo del suo stesso sesso";
- o) il luogo, sotto l'aspetto sociale, del rapporto di PR del 25 settembre 2014 relativo alla situazione delle persone omosessuali nel Senegal si evince che l'omosessualità è percepita come una minaccia rispetto al modello di famiglia patriarcale e al ruolo della coppia, essenzialmente legato al solo motivo della riproduzione, in una società fortemente permeata dalla religione (in Senegal il 95% sono musulmani). L'omosessualità è percepita a livello sociale come un'eresia, una minaccia per i valori morali, anche in conseguenza del dilagante fenomeno del turismo sessuale;
- o) nel 2017 è avanzata una proposta di legge per depenalizzare le condotte omosessuali, ma i deputati inamici del Paese insorsero nel richiedendo al Presidente Macky Sall di evitare di dipendere, ma si sa che gli sarebbe costata una larga parte di elettorato;
- o) le organizzazioni, secondo HRW, si impegnano nel campo del lavoro, nella ricerca di una casa e nella competenza al merito dell'individuo ritenuto omosessuale;
- o) l'omosessualità è punita dalla legge e prevede la pena di cento fustate se il partner attivo è ucciso e la pena di morte per il partner attivo ucciso e per il partner passivo, qualunque sia lo stato civile;
- o) la legge è prevista la pena di cento fustate per i nubi e la pena di morte tramite fucilazione se sono sposate;
- o) il rapporto annuale Amnesty International 2015-2016 recita che nell'anno temporale monitorato nel 2015 2 persone, tra cui tre donne, sono state arrestate a causa del loro orientamento sessuale, e il tribunale di Dakar ha condannato sette uomini alla pena di sei mesi di reclusione per "offesa all'onore di un loro natura";
- o) il governo ha fatto ampia e ostentata propaganda rivelando l'identità degli arrestati e ha comminato la pena con commedia e sarcasmi;
- o) il rapporto appena citato, che è l'Annual Report on Human Rights Practices dell'US Department of State pubblicato il 15 giugno 2016 riferisce di "pochi arresti arbitrari e abusi compiuti contro la minoranza delle persone omosessuali e nella sostanziale impunità di cui viceversa godono gli aggressori, i maltrattamenti e le annichinazioni" contro le minoranze sessuali.

Anche l'ultimo rapporto annuale di Amnesty International (2016-2017) riporta che: "Men and women faced arrest because of their real or perceived sexual orientation". In particolare, "At least seven men and one woman were detained in relation to their perceived sexual orientation".

Alla stregua di tutti i parametri enucleati dall'art. 3 comma 5 cit., ritiene il giudice che il ricorrente sia attendibile.

Sul punto non appare superfluo ricordare che la Suprema Corte ha affermato che la disposizione di cui all'art. 3 comma 5 D.L.vo 251/2007, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (Cassazione civile sez. VI, 4 aprile 2013, n. 8282).

Pertanto venendo all'esame della domanda principale concernente il riconoscimento dello status di rifugiato, sovviene innanzitutto l'art. 11 del D. Lgs. n. 251/07 secondo il quale i presupposti per il riconoscimento sono:

- a) l'esistenza di atti di persecuzione ex art. 7 ossia atti sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali e, in particolare, dei diritti la cui limitazione non è mai consentita ex art. 15 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Gli atti di persecuzione, poi, devono assumere la forma di atti di violenza psichica o fisica, compresa la violenza sessuale o di atti rivolti specificamente contro un genere sessuale o l'infanzia ovvero di atti, provvedimenti statuali, legislativi, giudiziari, amministrativi discriminatori o eccedenti trattamenti punitivi sproporzionati.



- b) l'esistenza del motivo di persecuzione *ex art. 8*, riconducibile alla razza, alla religione, alla nazionalità, all'appartenenza ad un particolare gruppo sociale, all'opinione politica.
- c) l'individuazione dei responsabili della persecuzione nello Stato, nei partiti o in organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio ovvero anche in soggetti non statuali, ma soltanto se lo Stato, i partiti o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione internazionale.
- d) la carenza di protezione da parte dei soggetti testè citati ossia Stato, partiti od organizzazioni, anche internazionali che controllano lo stato o una parte consistente del territorio.

La Suprema Corte (sentenza n. 15951/2012; vedi la precedente sent. n. 16417/2007), pronunciandosi su richiesta di protezione internazionale, ha chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione.

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 11981/12 si trattava della sanzione penale degli atti omosessuali prevista dall'art. 319 del codice penale senegalese.

La Cassazione ha espressamente ritenuto che: "le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare il legge penale del Senegal e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini senegalesi omosessuali che compromette profondamente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vicecomune in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta".

Il precedente citato ma è ancora attuale quanto, nonostante se ne parli da tempo, le condotte omosessuali non sono state affatto liberalizzate e le COI sopra citate riportano casi di arresti e di procedimenti penali instaurati per tale ipotesi di reato.

Se ciò non bastasse, le stesse COI citate riportano come in Senegal l'omosessualità sia ancora uno stigma e che le persone considerate come omosessuali vengano drasticamente emarginate dalla società.

Molte organizzazioni hanno riportato casi di ricatto, estorsione e timore di sottoporsi a cure mediche verificatisi anche in epoche recenti.

Tutto ciò rappresenta già di per sé un fattore di persecuzione a prescindere dal fatto che il ricorrente, in caso di rientro in patria subisca o meno un arresto o altra forma di privazione della libertà personale.

Va dunque ritenuta l'esistenza del reale e presupposti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 251/07 per il riconoscimento dello status di rifugiato.

La natura della controversia consente di disporre la totale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale

In totale accoglimento del ricorso proposto da [REDACTED] riconosce al medesimo lo status di rifugiato.

Spese compensate

Bologna, 10/04/2017

Il Giudice

Dot. Raffaele Mascarino

